

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 31-7298

Art. 16 l. 157/1992. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifica.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 59-4988 del 28.11.2012, sono stati approvati i nuovi criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (ex art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70);

visto l'art. 40, comma 1 della l.r. 5/2012 con cui è stata abrogata la l.r. 70/1996 e s.m.i. ed il comma 2 che prevede che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e s.m.i. conservano validità ed efficacia;

vista la legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i., e in particolare l'art. 16 concernente le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

vista la nota dell'Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.) – Sezione regionale del Piemonte, associazione venatoria riconosciuta dall'art. 34, comma 5 della legge 157/1992, prot. n. 9 in data 06.03.2014, con la quale propone alcune modifiche da apportare ai criteri approvati con la citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., finalizzate a rafforzare l'istituto privatistico venatorio, allegate alla medesima nota;

l'E.P.S., con la citata nota, evidenzia, in particolare, che le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) svolgono il compito insostituibile di difesa del territorio e della biodiversità con l'irradiamento di fauna selvatica nei terreni circostanti mentre le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.), che sono delle vere e proprie imprese agricole, rappresentano la fonte integrativa di sostentamento di molti occupati del settore;

considerato che anche Confagricoltura Piemonte segnala che, in relazione alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., "alcune sue parti appesantiscono la piena operatività del provvedimento e pertanto se ne richiede una rivisitazione tecnica più aderente alle esigenze di tutti i soggetti interessati";

viste le nuove modifiche introdotte nella disciplina del prelievo degli ungulati da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

ritenuto altresì necessario disciplinare anche nelle A.F.V. le zone per addestramento, allenamento e le prove dei cani da caccia come richiesto dall'E.P.S. nonché semplificare alcuni aspetti della disciplina concernente gli istituti privati della caccia;

richiamati a tal fine i principi di sussidiarietà, economicità, efficienza ed efficacia, sottesi all'azione della Pubblica Amministrazione fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

preso atto che le proposte di modifica sono state affrontate e discusse nel corso di colloqui intercorsi tra l'E.P.S. e gli uffici dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca;

ritenuto altresì opportuno con il presente provvedimento chiarire ed integrare alcuni aspetti delle disposizioni vigenti nonché eliminare talune incertezze interpretative o contrasti con la normativa regionale in materia ambientale;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ha stabilito, tra gli altri, le norme in materia di dichiarazioni sostitutive;

ritenuto di condividere alcune delle proposte di modifica avanzate, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., come da ultimo modificato con D.G.R. n. 59-4988 del 28.11.2012, concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

- di stabilire che le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche continuano ad essere soggette alla previgente disciplina.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Art. 16 I. 157/1992. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifica.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole: "nei termini previsti." sono aggiunte, infine, le parole: "La convenzione si intende rinnovata alle stesse condizioni e per la stessa durata, se non viene disdettata dai contraenti almeno un anno prima della scadenza."

2. Al comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole: "dei terreni conferiti" sono aggiunte, infine, le parole: "dai sottoscrittori della convenzione."

3. Il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"5. A cura del concessionario deve essere predisposto e sottoposto per presa visione al consorzio apposito regolamento dell'A.F.V. che deve contenere la disciplina dei rapporti tra il concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzio, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, con riferimento al programma pluriennale di cui ai punti 3) dell'art. 7, comma 1. Al regolamento possono essere apportate modifiche da parte del concessionario che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Copia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa al Settore.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 è aggiunto, infine, il seguente:

"6. Il consorzio si intende rinnovato alle stesse condizioni e per la stessa durata, salvo diversa determinazione dell'assemblea e altre ipotesi previste dallo statuto, se non viene disdettato dai contraenti almeno un anno prima della scadenza."

5. Alla terza alinea del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole: "ripopolamento e cattura," sono inserite le parole: "SIC, ZPS,".

6. Alla prima alinea del comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: "mediante singole convenzioni" le parole "(massimo cinquanta)" sono soppresse.

7. Al punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, relativamente alle Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni le parole: "o non è stata sottoscritta la convenzione" sono soppresse.

8. Il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, relativamente alle Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio, è sostituito dal seguente:

"4) il possesso delle adesioni al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell'esercizio venatorio all'azienda faunistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di presa visione del regolamento dell'azienda. (Le adesioni devono riportare la firma autentica allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore).

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi."

9. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: ", i risultati della gestione dell'azienda e l'indicazione delle previsioni future [punti 2), 3), 4) e, ove previsto 5), dell'articolo 7, lett. d) o f)]" sono soppresse.

10. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 dopo la parola: "statuto" è inserita la parola: "del consorzio".

11. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 dopo la parola: "accettazione" sono inserite le parole: "da parte del".

12. Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. La concessione ed il rinnovo di A.F.V. sono rilasciati per un periodo di 9 anni, più il periodo utile fino alla data di chiusura della stagione venatoria stabilita al 31 gennaio e il periodo consentito per il prelievo selettivo degli ungulati, anche nel caso in cui il consorzio e/o le convenzioni scadano il 31 dicembre dell'anno precedente."

13. Al comma 4 dell'articolo 10 dopo le parole: "31 gennaio" sono aggiunte, infine, le parole: "più il periodo consentito per il prelievo selettivo degli ungulati."

14. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"3. I terreni per i quali sia stato espressamente negato il consenso dei soggetti aventi titolo, o per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dalla convenzione o dallo statuto o, in assenza di una previsione di tali strumenti, da quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 e che non siano oggetto di inclusione coattiva, dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e destinati a zona di rifugio della fauna selvatica e segnalati con apposite tabelle perimetrali contenenti l'indicazione del divieto di caccia.

L'apposizione di tali tabelle perimetrali è omessa quando i terreni non conferiti all'azienda siano ricadenti interamente nelle aree per le quali è previsto il divieto generale all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. e) della legge 11.02.1992, n. 157."

15. Il comma 7 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"7. Il Settore compie verifiche sull'attività delle A.F.V. e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dai presenti criteri."

16. Al comma 3 dell'articolo 15 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "termine indicato dal Settore".

17. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 15 è inserito il seguente:

"3 ter. Nelle A.F.V. dove è praticata la caccia di selezione sia per i ruminanti selvatici sia per il cinghiale, al fine di evitare spostamenti di gruppi di ungulati anche all'esterno dei confini dell'azienda che potrebbero incrementare i danni alla produzione agricola e gli incidenti stradali, il concessionario può limitare l'utilizzo della battuta e della braccata per il prelievo della specie cinghiale."

18. Al comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole: "tali strutture non sono" sono inserite le parole: "da considerarsi".

19. Il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 aprile di ciascun anno, il concessionario deve inviare al Settore la rendicontazione del prelievo degli ungulati e delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina relativamente all'annata venatoria precedente."

20. Il comma 9 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"9. Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all'art. 12, comma 5 della legge 157/1992.

21. Al comma 4 dell'articolo 16 le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle parole: "15 aprile".

22. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

“ART. 16 bis

Zone per addestramento e allenamento dei cani da caccia

1. Nelle A.F.V., ove non sia presente la tipica fauna alpina, può essere istituita una zona per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, disciplinata dalle disposizioni seguenti.
2. La zona è costituita per gli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.
3. Il Settore su richiesta dei concessionari autorizza l'istituzione della zona per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.
4. La zona deve avere un'estensione compresa tra 20 e 50 ettari ed essere ubicata in zona a scarsa valenza faunistica, ha la durata massima della concessione e può essere rinnovata con il rinnovo della stessa.
5. L'istanza per l'istituzione della zona deve riportare l'indicazione della superficie dell'area interessata e delle specie di fauna selvatica oggetto delle attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia, appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa, e deve essere corredata da:
 - assenso espresso mediante apposita determinazione dell'assemblea consortile o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente l'atto di assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;
 - planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona che si intende costituire;
 - regolamento di gestione della zona.
6. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali.
7. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Settore almeno sei mesi prima della scadenza, e qualora il concessionario dichiari che nessuna variazione si è verificata nella zona interessata, non è richiesta la presentazione di ulteriore documentazione.
8. I provvedimenti di istituzione, di rinnovo, di modifica o di revoca della zona sono adottati, di norma, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
9. Nel provvedimento di istituzione o di rinnovo debbono essere indicati:
 - la denominazione dell'azienda e la relativa superficie complessiva;
 - la superficie della zona;
 - gli obblighi del concessionario;
 - le specie di fauna selvatica oggetto delle attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia.
10. L'istituzione della zona è revocata dal Settore nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge ovvero gravi e ripetute inosservanze dell'atto di istituzione. In caso di violazione delle norme viene comminata la sanzione amministrativa di cui alla lett. t) comma 4 dell'art. 40 della l.r. 5/2012.
11. Nel caso di revoca o di mancato rinnovo, qualora sia stata interposta tempestiva impugnazione, le attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia sono vietate a chiunque, sino alla decisione irrevocabile sull'impugnazione; nelle more, debbono essere mantenute sul perimetro della zona le tabelle delimitanti il relativo territorio.
12. L'esercizio delle attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera d) dell'art. 31 della legge 157/1992.
13. Il richiedente deve predisporre un regolamento di gestione dal quale risultino:
 - le specie di fauna selvatica che si intende immettere;
 - i tempi e le modalità di utilizzazione della zona nonché le forme di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente che si intendono adottare.
14. In caso di variazione della superficie, della localizzazione, delle specie selvatiche introdotte e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Settore, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
15. L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti

prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge."

23. Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta del concessionario, possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, e con facoltà di sparo, ove non presente la tipica fauna alpina, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, provenienti da allevamento."

24. Il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
- il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il concessionario;
- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di certificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio."

25. Al comma 3 dell'articolo 18 dopo le parole: "definire progetti" sono inserite le parole: "in via autonoma".

26. Al comma 3 dell'articolo 19 la parola: "o" è sostituita dalla parola "e".

27. Al comma 2 dell'articolo 20 le parole: "a titolo principale" sono sostituite dalla parola: "professionale".

28. Al comma 4 dell'articolo 20 dopo le parole: "termini previsti." sono aggiunte, infine, le parole: "Le convenzioni si intendono rinnovate alle stesse condizioni e per la stessa durata se non vengono disdettate dai contraenti almeno un anno prima della scadenza."

29. Il comma 6 dell'articolo 20 è soppresso.

30. Dopo il comma 8 dell'articolo 20 è inserito il seguente:

"8 bis. Il consorzio si intende rinnovato alle stesse condizioni e per la stessa durata, salvo diversa determinazione dell'assemblea e altre ipotesi previste dallo statuto, se non viene disdettato dai contraenti almeno un anno prima della scadenza."

31. Alla terza alinea del comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "ripopolamento e cattura," sono inserite le parole: "SIC, ZPS,".

32. Alla prima alinea del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: "mediante singole convenzioni" le parole "(massimo cinquanta)" sono soppresse.

33. I punti 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, relativamente alle Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni, sono sostituiti dai seguenti:

"3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale.

Possono essere inclusi, entro il limite del 10% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori; di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;

4) il possesso delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni ai fini dell'esercizio venatorio all'A.A.T.V.. (Le convenzioni devono riportare la firma autentica allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore.

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi;"

34. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 relativamente alle Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio è soppressa.

35. Al comma 1 dell'articolo 25 le parole: ", e l'indicazione delle previsioni future [punti 2) e, ove previsto 3), dell'articolo 24, lett. d) o f)]" sono soppresse.

36. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 dopo la parola: "accettazione" sono inserite le parole: "da parte del".

37. Il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"1. La concessione ed il rinnovo di A.A.T.V. sono rilasciati per un periodo di 9 anni, più il periodo utile fino alla data di chiusura della stagione venatoria stabilita al 31 gennaio e il periodo consentito per il prelievo selettivo degli ungulati, anche nel caso in cui il consorzio e/o le convenzioni scadano il 31 dicembre dell'anno precedente."

38. Al comma 4 dell'articolo 27 dopo le parole: "31 gennaio" sono aggiunte, infine, le parole: ", più il periodo consentito per il prelievo selettivo degli ungulati."

39. Il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"3. Il Settore compie verifiche sull'attività delle A.A.T.V. e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dai presenti criteri."

40. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 31 è inserito il seguente:

"3 ter. Nelle A.A.T.V. dove è praticata la caccia di selezione sia per i ruminanti selvatici sia per il cinghiale, al fine di evitare spostamenti di gruppi di ungulati anche all'esterno dei confini dell'azienda che potrebbero incrementare i danni alla produzione agricola e gli incidenti stradali, il concessionario può limitare l'utilizzo della battuta e della braccata per il prelievo della specie cinghiale."

41. Al comma 5 dell'articolo 31 dopo le parole: "tali strutture non sono" sono inserite le parole: "da considerarsi".

42. Il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“7. Entro il 15 aprile di ciascun anno, il concessionario deve inviare al Settore la rendicontazione del prelievo degli ungulati relativo all’annata venatoria precedente.”

43. Il comma 8 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

“8. Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all’art. 12, comma 5 della legge 157/1992.”

44. Al comma 3 dell’articolo 32 le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle parole: “15 aprile”.

45. Il comma 4 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:

“4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell’ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- l’eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
- il responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle prove è il concessionario;
- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di certificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’autorità veterinaria competente per territorio.”

46. Al comma 2 dell’articolo 34 dopo le parole: “atti di concessione” sono inserite le parole: “delle aziende stesse.”

47. Al comma 3 dell’articolo 35 dopo le parole: “definire progetti” sono inserite le parole: “in via autonoma”.

48. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 è sostituita dalla seguente:

“a) per motivi di sicurezza, nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione e/o svernamento della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal concessionario, percorrere qualsiasi strada o sentiero all’interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati, salvo quelli agricoli. Sono parimenti vietate l’installazione di tende, roulotte o camper se non in aree attrezzate individuate dal Comune o previste dal Piano regolatore del Comune di competenza e il percorso, anche a piedi, fuori da strade e sentieri. Da tali divieti sono esonerati: i conduttori e/o proprietari dei terreni inclusi nel perimetro dell’azienda per raggiungere gli stessi, gli agenti di vigilanza preposti, il concessionario e i soggetti o mezzi motorizzati dallo stesso autorizzati, anche per motivate esigenze di servizio e gestione. Per consentire a tali soggetti il percorso su sentieri di montagna e mulattiere, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, nonché sulle strade e piste, anche innevate, ad uso agro-silvo-pastorale di cui all’art. 2 comma 6 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il concessionario dovrà fornire agli stessi idonea autorizzazione;”.

49. Al comma 3 dell’articolo 37 le parole: “, comma 2” sono soppresse.

50. Al comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole: “concessionario dell’azienda,” sono inserite le parole: “in caso contrario si intendono rinnovate per la stessa durata e alle stesse condizioni.”

51. Al comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole: “della concessione.” sono aggiunte, infine, le parole: “Le convenzioni vigenti delle A.F.V. e delle A.A.T.V. istituite mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista o alla disdetta dalle parti.”